



# Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli

N. 944001-1/T70-13/PERS. MAR.

ROMA, 25 OTT. 2021

AI

COMANDI DIPENDENTI FINO  
A LIVELLO COMANDO DI STAZIONE E PARITETICI

LORO SEDI

**OGGETTO:** VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEI COMANDANTI DI STAZIONE TERRITORIALE E CRITERI PER L'AVVICENDAMENTO NELL'INCARICO.

DISPOSIZIONI ULTERIORI

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri;
- Pubbl. "Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri", ed. 2017;
- Circolare n. 40501-1/T-278-2/PSAC di prot. datata 29 gennaio 1993 del Comando Generale - I Reparto - SM - Ufficio Personale - "Sottufficiali comandanti di stazione";
- Circolare n. 944001-1/T65-1/PERS.MAR. di prot. datata 21 settembre 2020 del Comando Generale - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli - "Designazione dei Comandanti di Stazione dell'Organizzazione Territoriale";
- Circolare n. 944001-1/T70-1/PERS.MAR. di prot. datata 4 gennaio 2021 del Comando Generale - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli - "Valorizzazione della professionalità dei Comandanti di Stazione territoriale e criteri per l'avvicendamento nell'incarico";
- Lettera n. 944001-1/T70-8/PERS.MAR. di prot. datata 18 maggio 2021 del Comando Generale - I Reparto - SM - Ufficio Personale Marescialli - "Valorizzazione della professionalità dei Comandanti di Stazione territoriale e criteri per l'avvicendamento nell'incarico - Lineamenti tecnici connessi alla manovra".

1. I contributi forniti dai Comandanti Interregionali con riferimento all'esperienza maturata in sede di preliminari adempimenti finalizzati all'applicazione della Circolare in oggetto, consentono un affinamento delle disposizioni già emanate, pur nella piena conferma della sua impostazione generale, finalizzata a valorizzare la professionalità di tali Comandanti attraverso una cadenzata<sup>1</sup> diversificazione delle sedi di servizio o degli incarichi.
2. In particolare, l'aggiornamento della disciplina ha puntato a introdurre procedure connotate da una maggiore flessibilità, al fine di consentire una valutazione più puntuale di eventuali situazioni soggettive caratterizzate da assoluta "straordinarietà" e di attribuire una maggiore rilevanza al criterio del "merito" nella valutazione del singolo caso, qualora ricorrano precise condizioni. A tal fine sono state ampliate le opzioni e i parametri del regime "transitorio" e, al contempo, con analoga impostazione sono state ridefinite le disposizioni regolanti quello "ordinario". In tale contesto, nell'individuazione di soluzioni di impiego le più possibili congeniali alle esigenze familiari del personale, coerentemente con il già vigente principio generale di "equiordinazione" tra le posizioni di impiego, dovrà essere privilegiata la valorizzazione della crescita professionale dei Comandanti attraverso l'impiego o il reimpiego di quelli con grado più elevato al comando di Stazioni che abbiano maggiore rilevanza in termini di impegno operativo.

<sup>1</sup> Resta ferma la responsabilità della scala gerarchica di esaminare la posizione dei Comandanti di Stazione laddove si evidenzino cali di rendimento e/o di motivazione, ovvero si riscontrino situazioni di incompatibilità ambientale e/o funzionale.

3. In ragione delle predette considerazioni, le nuove tempistiche e i criteri per l'avvicendamento dei Comandanti di Stazione - *compendiati nell'ALLEGATO "A"* - sono stati aggiornati, tra l'altro, con riferimento ai seguenti profili:
- ciascun Comando Legione potrà chiedere al superiore Comando di Vertice - *per rilevanti motivi e al fine di assecondare esigenze di servizio e/o eventuali motivate problematiche personali emergenti, rappresentate dall'interessato e non diversamente superabili* - l'ulteriore permanenza nell'incarico fino a un massimo di 2 anni. Inoltre, potrà essere successivamente avanzata anche la proposta per la dilazione di un terzo anno, con determinazione del Comando Generale per finalità correlate con eccezionali e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio;
  - saranno esclusi dagli avvicendamenti (*solamente in relazione al raggiungimento dei limiti di permanenza*) coloro che, nell'ambito del regime:
    - "transitorio", si trovino - al momento del prescritto avvicendamento - a meno di 7 anni dal collocamento in quiescenza (*calcolato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata la permanenza massima quale Comandante della Stazione*);
    - "ordinario", siano - al momento del prescritto avvicendamento o a seguito di eventuali dilazioni - a meno di 3 anni dal collocamento in quiescenza (*calcolato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata la permanenza ultradecennale quale Comandante o nell'anno seguente a quello/quelli della concessione delle dilazioni*);
  - in presenza di problematiche connotate da rilevante gravità sanitaria e riferite al coniuge/unito civilmente/convivente anagraficamente certificato, nonché ai figli conviventi, potrà essere concessa, in via eccezionale, dal Comando Generale - *a richiesta degli interessati e su conforme parere della Scala Gerarchica* - la loro conferma nell'incarico sino al momento della risoluzione o attenuazione delle relative condizioni emergenziali, ovvero fino all'individuazione di soluzioni di impiego compatibili con le esigenze connesse con il quadro clinico.
- A fattor comune, non saranno concesse dilazioni o disposte deroghe se il Comandante di Stazione:
- nell'ultimo biennio, abbia evidenziato una flessione della motivazione e/o del rendimento documentata in sede di valutazione caratteristica (*anche con riferimento all'espressione elogiativa*) o siano intervenute sanzioni disciplinari/rinvii a giudizio per delitti non colposi;
  - abbia stabilito il proprio domicilio in comune non compreso nel territorio di competenza del Comando.
4. In tale quadro e alla luce della peculiarità degli avvicendamenti in parola, il *dialogo diretto*<sup>2</sup> con i Comandanti di Stazione favorirà l'approfondimento di tutti gli aspetti suscettibili di valutazione, al fine di garantire l'individuazione di sedi e incarichi idonei non solo a differenziare le esperienze e valorizzare le professionalità, ma che siano al contempo quanto più aderenti alle esigenze del singolo, la cui posizione sarà valutata nell'arco dell'anno successivo a quello del compimento del periodo massimo di comando (*durante il quale dovrà anche essere effettuato il movimento*).
5. Contestualmente, si ribadisce quanto chiarito con i "*Lineamenti tecnici connessi alla manovra*", di cui al foglio p.n., del 18 maggio 2021, con particolare riferimento all'aspetto inerente ai movimenti che dovranno essere disposti - di regola - d'autorità e con oneri a carico dell'Amministrazione (punto 2. let. b.). Analogamente sarà praticato per il personale in sottordine a cui non potrà essere affidato il comando ai sensi della circolare "*Designazione dei Comandanti di Stazione dell'Organizzazione Territoriale*" del 21 settembre 2020.
6. La complessità e la portata della materia in trattazione impongono di operare una verifica continua dell'attuale disciplina che, pertanto, anche sulla scorta dei riepiloghi di ciascuna manovra annuale - *trasmessi al Comando Generale a cura dei Comandi Interregionali* - potrà essere suscettibile di ulteriori aggiornamenti.

IL COMANDANTE GENERALE  
(Gen. C.A. Teo Luzzi)

<sup>2</sup> L'interlocuzione con il militare dovrà essere verificata personalmente dal Comandante della Legione e documentata formalmente

## Tempistiche e criteri per l'avvicendamento dei Comandanti di Stazione

	Assegnazione (1)		Permanenza quale Comandante della Stazione <small>(a cui sommare le eventuali dilazioni, disposta dai Comandi Interregionali, fino a un massimo di 2 anni, e concessa, fino ad un massimo di un anno, dal Comando Generale)</small>		Avvio del procedimento amministrativo di trasferimento ed esecuzione dei movimenti dal 01/01 ed
	dal	al	oltre anni (2)	maturata entro il	
<b>Transitorio (5)</b>	anteriore al 01/01/2006		16	31/12/2021	31/12/2022 <small>(escludendo i militari classe '69 o anteriori) o eventualmente nei 3 anni successivi</small>
	01/01/2006	31/12/2008	14	31/12/2022	31/12/2023 <small>(escludendo i militari classe '70 o anteriori) o eventualmente nei 3 anni successivi</small>
	01/01/2009	31/12/2011	12	31/12/2023	31/12/2024 <small>(escludendo i militari classe '71 o anteriori) o eventualmente nei 3 anni successivi</small>
	01/01/2012	31/12/2014	10	31/12/2024	31/12/2025 <small>(escludendo i militari classe '72 o anteriori) o eventualmente nei 3 anni successivi</small>
<b>Ordinario (6)</b>	01/01/2015	31/12/2015	10	31/12/2025	31/12/2026 o eventualmente nei 3 anni successivi <small>Escludendo i militari classe '69 o anteriori, nonché la classe: -70, se beneficiari di una dilazione fino a 1 anno -71, se beneficiari di una dilazione fino a 2 anni -72, se beneficiari di dilazioni fino a 3 anni</small>
	01/01/2016	31/12/2016	10	31/12/2026	31/12/2027 o eventualmente nei 3 anni successivi <small>Escludendo i militari classe '70 o anteriori, nonché la classe: -71, se beneficiari di una dilazione fino a 1 anno -72, se beneficiari di una dilazione fino a 2 anni -73, se beneficiari di dilazioni fino a 3 anni</small>
	01/01/2017	31/12/2017	10	31/12/2027	31/12/2028 o eventualmente nei 3 anni successivi <small>Escludendo i militari classe '71 o anteriori, nonché la classe: -72, se beneficiari di una dilazione fino a 1 anno -73, se beneficiari di una dilazione fino a 2 anni -74, se beneficiari di dilazioni fino a 3 anni</small>
	01/01/2018	31/12/2018	10	31/12/2028	31/12/2029 o eventualmente nei 3 anni successivi <small>Escludendo i militari classe '72 o anteriori, nonché la classe: -73, se beneficiari di una dilazione fino a 1 anno -74, se beneficiari di una dilazione fino a 2 anni -75, se beneficiari di dilazioni fino a 3 anni</small>
	01/01/2019	31/12/2019	10	31/12/2029	31/12/2030 o eventualmente nei 3 anni successivi <small>Escludendo i militari classe '73 o anteriori, nonché la classe: -74, se beneficiari di una dilazione fino a 1 anno -75, se beneficiari di una dilazione fino a 2 anni -76, se beneficiari di dilazioni fino a 3 anni</small>
	01/01/2020	31/12/2020	10	31/12/2030	31/12/2031 o eventualmente nei 3 anni successivi <small>Escludendo i militari classe '74 o anteriori, nonché la classe: -75, se beneficiari di una dilazione fino a 1 anno -76, se beneficiari di una dilazione fino a 2 anni -77, se beneficiari di dilazioni fino a 3 anni</small>
	<i>a seguire, si considererà l'assegnazione nell'arco dell'anno immediatamente successivo</i>		10	31 dicembre del 10° anno successivo a quello in cui il militare è stato nominato Comandante della Stazione	31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata maturata la permanenza ultradecennale quale Comandante della Stazione o negli anni seguenti a seguito della concessione delle dilazioni

(1) Nel caso di modifiche ordinarie e/o di denominazione del reparto comandato, il momento dell'assegnazione sarà computato tenendo conto anche dei periodi temporali antecedenti il cambio ordinativo e/o di denominazione.

(2) Nel conteggio si dovranno computare i periodi di comando "in sede vacante" e non quelli di comando "interinale".

(3) Potrà essere avanzata la proposta per una **terza dilazione fino a un anno**, che sarà concessa dal CG con lo scopo di fronteggiare necessità correlate a eccezionali e non altrimenti fronteggiabili esigenze di servizio.

(4) In occasione poi di problematiche di natura sanitaria, con connotazione di gravità e riferite al coniuge/unito civilmente/convivente anagraficamente certificato, nonché ai figli conviventi, potrà essere concessa dal CG - a richiesta degli interessati e su conforme parere della Scala Gerarchica - la loro conferma nell'incarico sino al momento della risoluzione o attenuazione delle relative condizioni emergenziali.

(5) Sono esclusi i Comandanti di Stazione che, solo al momento del prescritto avvicendamento, si troveranno a meno di 7 anni dal collocamento in quiescenza, senza poter essere però richiamati in servizio dall'ausiliaria con l'incarico di Comandante in quella stessa sede, laddove effettivo al Reparto un militare parigrado in servizio permanente.

(6) Sono esclusi i Comandanti di Stazione che, al momento del prescritto avvicendamento o a seguito dell'eventuale concessione delle dilazioni, si troveranno a meno di 3 anni dal collocamento in quiescenza, senza poter essere però richiamati in servizio dall'ausiliaria con l'incarico di Comandante in quella stessa sede, laddove effettivo al Reparto un militare parigrado in servizio permanente.